

Alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS)

*C.so Italia, 104
95129 CATANIA*

Premesso che:

- a)** la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese di autotrasporto previsti dall'art.68 della legge regionale 6/2009 è disciplinata dall'allegato A al D.D.G.n.741/S10 del 15 aprile 2011;
- b)** l'impresa(in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in codice fiscale partita I.V.A. iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di al n. ha presentato alla Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane con sede in Corso Italia n.104 – 95129 Catania (in seguito denominato per brevità "CRIAS"), una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall'art.68 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6, per la linea di credito di esercizio;
- c)** con deliberazione n. del della CRIAS è stato concesso in via provvisoria alla contraente un finanziamento dell'importo complessivo di € da rimborsare in, da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dal punto 8.5 dell'all.A del citato D.G.G. n.741/S10.

Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente atto.

La sottoscritta (in seguito chiamata brevemente "banca " o "società") con sede legale in iscritta al Registro delle Imprese di al n. e iscritta all'albo/elenco, a mezzo dei sottoscritti signori : nato a il nella qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse della contraente ed a favore della CRIAS, fino alla concorrenza del massimale di €....., (pari al netto ricavo del finanziamento) oltre la rivalutazione monetaria e/o gli interessi calcolati al tasso legale, in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più delle rate scaturenti dal finanziamento concesso.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte della CRIAS e comunque per il periodo dell'ammortamento più quattro mesi.

L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà essere, in nessun caso, opposto alla CRIAS.

La Banca (o Società) verserà, a semplice richiesta della CRIAS ed entro il termine di 15 giorni, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

Non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da parte di altri soggetti interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

La Banca (o Società) non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale ai sensi dell'art.1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art.1957 C.C.

Spese, imposte ed eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Banca (o Società), dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede legale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di 30 gg. dalla consegna alla CRIAS, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

IL FIDEIUSSORE (1)

(Attestazione notarile sui poteri di firma del sottoscrittore)

IL CONTRAENTE

(1) Istituto di credito, Compagnia di Assicurazione iscritta all'ISVAP o Società di cauzioni e fideiussioni abilitata ex art.107 D. Lgs.385/93